

L'Ente pubblico Alfa, in qualità di stazione appaltante, indice una procedura aperta *"per il servizio di archiviazione fisica ed ottica della documentazione cartacea"*, richiedendo, come requisito, il possesso della certificazione UNI EN/ISO/IEC 27001:2014 dei siti utilizzati.

In sede di gara viene esclusa la Società Beta in quanto priva del requisito richiesto.

Perviene istanza di quest'ultima diretta ad integrare la documentazione già trasmessa e comprovare il possesso del requisito di partecipazione.

L'Ente Alfa consente l'integrazione della documentazione mancante e dispone la revoca della precedente esclusione e l'ammissione della Società Beta.

La Società Gamma, in qualità di contro-interessata, propone ricorso al TAR chiedendo l'annullamento dell'ammissione della Società Beta.

Predisponga il candidato la difesa dell'Ente Alfa.



L'Ente pubblico Alfa indice, nell'aprile 2014, una procedura aperta per la fornitura di sistemi software per i servizi informatizzati.

La ditta Beta, nel settembre 2014, viene informalmente a sapere di essere stata l'unica a presentare una offerta e, per questo, formula istanza di accesso agli atti all'esito della quale apprende di essere risultata aggiudicataria provvisoria fin dal giugno 2014.

La ditta Beta adisce il giudice amministrativo al fine di accertare l'illegittimità del silenzio della stazione appaltante. Il TAR, con sentenza del 2016, accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all'Ente di assumere un provvedimento espresso nel termine di novanta giorni.

Entro tale termine, l'Ente, anziché concludere il procedimento di gara, dispone la revoca dell'aggiudicazione e del bando di gara ai sensi dell'art. 21 - quinquies della legge 241/1990, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

La ditta Beta, con motivi aggiunti, adisce nuovamente il TAR chiedendo la condanna dell'Ente al risarcimento del danno conseguente all'inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, alla perdita dell'aggiudicazione ed all'impossibilità di eseguire il contratto a causa dell'illegittimo provvedimento di revoca, nonché alla corresponsione dell'indennizzo.

Predisponga il candidato la difesa dell'Ente Alfa.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



*[Handwritten mark]*

Nell'ambito della periodica attività di audit e monitoraggio amministrativo dello stato giuridico del personale, la Direzione del Personale dell'Ente Pubblico Alfa ha conoscenza documentale, attraverso la rete internet, che il dipendente Tizio svolge attività extralavorative a carattere imprenditoriale e continuativo, in evidente violazione dell'art. 98 della Costituzione, 60 del D.P.R. 3/1957, 53 del D.lgs 165/2001 e 3 del Codice di Comportamento dell'Ente.

L'ente provvede, dunque, a diffidare Tizio a cessare l'attività extralavorativa.

Poiché Tizio non fornisce prova sufficiente a dimostrare la cessazione dell'attività, l'Ente lo dichiara decaduto dal pubblico impiego ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 3/1957.

Tizio, con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma ex art. 1, comma 47 e ss. Legge 92/2012 (c.d. "Rito Fornero"), impugna il provvedimento di decadenza contestando le prove raccolte dal datore di lavoro sulla rete internet e dichiarando che l'attività extralavorativa era un mero hobby privo dei caratteri dell'imprenditorialità e della continuità.

Assume, inoltre, che non vi sia alcun danno per l'Ente in quanto l'attività era svolta in assenza di conflitto d'interesse e senza interferire con l'orario lavorativo.

Predisponga il candidato la difesa dell'Ente.



*Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.L. 95/2012 – convertito in L. 135/2012 “Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2015 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto”.*

La Pubblica Amministrazione Alfa stipula, nel 2010, con il privato Beta un contratto di locazione di un immobile ad uso uffici.

In seguito ad inadempimento del conduttore, il contratto viene dichiarato risolto dal Tribunale di Roma il 31 ottobre 2014, ma l'immobile viene rilasciato solo il 30 aprile 2016.

Il 26 giugno 2016, il privato Beta notifica alla P.A. decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma recante l'importo di € 55.256,87 dovuti a titolo di indennità di occupazione dal 1° novembre 2014 al 30 aprile 2016.

La P.A. si oppone con atto di citazione contestando il quantum del debito perché, a suo dire, l'importo, a far data dal 1° gennaio 2015, si sarebbe dovuto ridurre del 15% ai sensi del D.L. n. 95/2012 art 3, comma 4, convertito in L. n. 135/2012.

Beta si costituisce insistendo nella sua pretesa.

Il Tribunale rigetta l'opposizione ritenendo inapplicabile la norma invocata.

Predisponga il candidato l'atto d'appello della Pubblica Amministrazione.

